

rappresentanza sindacale, il metodo proporzionale, senza specificare alcunché sulla base di calcolo dello stesso, la cui individuazione era rimessa alla piena autonomia della Commissione elettorale; la CISL, che eccepiva il difetto assoluto di legittimazione passiva, stante la sua completa estraneità rispetto all'organizzazione di categoria CISL-FPS partecipante all'elezione oggetto della presente controversia; la CISL-FPS, che sosteneva la legittimità del criterio applicato dalla Commissione elettorale, in quanto conforme alla Circolare dell'ARAN n. 6632 del 23/10/98 e alla decisione del Comitato dei Garanti del 24/01/05; il Comune di Roma, che esprimeva di essere estraneo ai fatti di causa, essendo lo stesso tenuto esclusivamente a recepire le risultanze delle elezioni, senza poterne discutere il merito o la legittimità.

Restavano contumaci la UIL-PA, la FEDEP-UGL, la Commissione elettorale per l'elezione delle RSU nel Comune di Roma e Primini Giuseppe.

Su tali basi ed attesa la natura documentale della controversia, previo deposito di note autorizzate, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo riportato in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva nella presente controversia della CISL, atteso che risulta che la suddetta organizzazione sindacale è stata convenuta in giudizio per mero errore del ricorrente che, pur volendo convenire la CISL-FPS, ha notificato il ricorso presso la sede della CISL.

Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in dispositivo.

La costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle PA e la definizione del relativo regolamento elettorale è disciplinata dall'Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB e UGL.

L'art. 2 della parte II di suddetto accordo stabilisce, ai fini dell'individuazione del "quoziente necessario per la validità delle elezioni", che: "le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto".

Per l'**attribuzione dei seggi** il successivo art. 17 dispone che: " il **numero** dei seggi sarà **ripartito** secondo il criterio proporzionale in relazione ai **voti conseguiti** dalle singole liste ricorrenti (comma I), ... i seggi saranno **attribuiti**, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum, ottenuto dividendo il numero dei **votanti** per il numero dei seggi